



Città di Modica



Bandiera Blu 2021

AVVISO PROROGA TERMINE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Ex art. 254, co. 2, D. Lgs. n. 267/2000 ed art. 9, co. 1, D.P.R. n. 378/1993

PREMESSO CHE:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 30.01.2025, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica;

con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 Giugno 2025 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

Il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

in data 19 Giugno 2025 il predetto Organo si è insediato presso il Comune di Modica;

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 2 del 19/06/2025, veniva approvato l'avviso pubblico di avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Modica al 31/12/2022 ed i fac-simili dei modelli di istanza di ammissione;

CHE ai sensi dell'art. 254, comma 2 del D.lgs n. 267/00, detto avviso veniva pubblicato, unitamente agli allegati, in data 03.07.2025, all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente oltre che per estratto su un quotidiano economico a tiratura nazionale (il Sole 24ore SPA), su un ulteriore quotidiano a tiratura nazionale (La Repubblica – Edizione Nazionale) e su due quotidiani a maggiore diffusione locale o regionale (La Repubblica – Edizione Sicilia, Il Giornale di Sicilia), con scadenza di presentazione delle domande prevista il giorno 01/09/2025;

CHE ai sensi del menzionato art. 254, comma 2 del TUEL, il termine di sessanta giorni può essere motivatamente prorogato per una sola volta, per ulteriori trenta giorni;

RITENUTO, tenuto conto che la scadenza prevista per il giorno 01.09.2025, pertanto in piena stagione estiva, di dover prorogare per ulteriori trenta giorni il termine di presentazione delle istanze di insinuazione in massa passiva, al fine di poter favorire l'inoltro delle relative domande di ammissione;

Visti:

il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 ;

il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

l'art. 36, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;

la deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 5 del 13.08.2025, di approvazione del presente avviso e delle relative istanze di insinuazione in massa passiva;

COMUNICA

La proroga del termine di presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva e pertanto

INVITA

Chiunque ritenga di vantare un diritto di credito per fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2022 (art. 252, co.4, del D. Lgs. n. 267/2000) a presentare **istanza di ammissione a massa passiva, in carta libera, indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Modica**-Piazza Principe di Napoli, n. 17, Cap. 97015 Modica, di cui si allega facsimile scaricabile dal sito internet (www.comunemodica.rg.it) direttamente:

via pec da inviare all'indirizzo: protocollo.comune.modica@pec.it

al protocollo generale del Comune di Modica, in orario d'ufficio;

a mezzo raccomandata;

Tale istanza deve essere presentata entro il **termine perentorio del giorno 02.10.2025** e dovrà contenere:

1. *Generalità identificative del creditore;*
2. *oggetto del debito;*
3. *epoca in cui il debito è sorto;*
4. *importo complessivo del debito dell'ente, eventualmente distinto per capitale ed accessori, se dovuti;*
5. *tipo ed estremi del documento che comprova il credito;*
6. *eventuali cause di prelazione ex art.2745 e segg. c.c.);*
7. *eventuali atti interruttivi della prescrizione;*
8. *idonea documentazione comprovante il diritto di credito.*

AVVERTE CHE

Sono ammissibili alla liquidazione:

- a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 del D. Lgs. n. 267/00 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ossia entro il 31.12.2022;
- b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00;
- c) i debiti derivanti da transazioni;
- d) i debiti per interessi e rivalutazione monetaria o altri oneri accessori maturati sino alla data di deliberazione del dissesto (solo in caso di sentenza esecutiva o se definiti con atto transattivo e pur sempre riferiti alla data della deliberazione del dissesto);
- e) gli interessi corrispettivi, a richiesta del creditore e se questi accetti di definirne l'ammontare, al tasso dovuto per legge o da contratto, con atto transattivo, riferito alla data della deliberazione del dissesto;
- f) i debiti per l'acquisizione di aree, ammissibili alla liquidazione alle seguenti condizioni:
 - che l'opera sia stata realizzata sulla base di progetti approvati dagli organi competenti
 - che non sia più possibile la retrocessione dell'immobile occupato;
 - che l'ente non abbia richiesto od ottenuto per la stessa opera altri finanziamenti in misura congrua;
 - che l'ammontare del debito sia comprovato sulla base di stime definitive, transazioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati, sentenze passate in giudicato o esecutive, indennità stabilite da consulenti tecnici d'ufficio ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati;

- g) i debiti per forniture, opere e prestazioni relative ai lavori pubblici, se le stesse siano state regolarmente eseguite ed acquisite al patrimonio dell'ente, ed i prezzi, in mancanza del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, siano dichiarati dal tecnico comunale conformi alle disposizioni sulla contabilità dei lavori pubblici;
- h) i debiti per parcelle di professionisti relative a progettazione di opere e direzione di lavori, se il progetto relativo, di massima od esecutivo, sia stato consegnato all'Ente e risulti di immediata ed effettiva utilizzabilità da un'attestazione firmata dal responsabile tecnico e dal segretario dell'ente e se le parcelle riportino il visto di congruità. Per le parcelle di altri professionisti l'ammissibilità è condizionata esclusivamente al visto di congruità;

Sono esclusi dalla massa passiva:

- a) i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese per l'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente per legge;
- b) i debiti fuori bilancio relativi a spese di rappresentanza, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili;
- c) i debiti per espropriazioni di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari;

Come disposto dall'art. 248, co. 2 e segg. Del D. Lgs. n. 267/2000:

–dalla data della dichiarazione del dissesto (30.01.2025) e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ente, o la stessa, benché proposta, è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

- i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge;

- dalla data di deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dott. Giuseppe Sapienza

Dott. Giovanni Torre

Dott. Giuseppe Bartorilla